

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Via Antica Salaria Est, 27
67100 L'Aquila

Si trasmette via PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19
del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., relativa al progetto per la
realizzazione di

IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER IL TRATTAMENTO DELLA
FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI TERAMO

Pubblicato sul portale ambientale della Regione Abruzzo in data
30/05/2024

NOTA DI RISPOSTA

ALLE CONTRODEDUZIONI INVIATE DALLA SOCIETA' PROPONENTE
E ALLA "CONFERMA ALLE CONTRODEDUZIONI"
INVIATE DAL COMUNE DI TERAMO
DATATE 11/07/2024

Premessa

Con la presente nota i sottoscritti Avv. Antonella D'Angelo Gallo e dott. ing. Mauro Scacchia, intendono esporre alcune precisazioni in merito alla documentazione inviata dalla Società proponente Teramo Ambiente Spa e dal Comune di Teramo a codesto CCR-VIA in data 11/07/2024, quali controdeduzioni alle osservazioni al progetto in precedenza inviate dai sottoscritti in data 30/06/2024.

Preliminarmente si precisa che la scrivente Avv. Antonella D'Angelo Gallo è un componente effettivo regolarmente eletto del Comitato Centro Storico Macroarea 5 zona Extra Muros, che con le osservazioni inviate non intende esprimersi a nome del suddetto Comitato, cosa del resto mai dichiarata, ma come cittadino che rappresenta le istanze e le preoccupazioni dei propri elettori abitanti nelle zone Campo Fiera-Via De Albentis rispetto ai possibili negativi impatti ambientali connessi al progetto in questione.

I timori della cittadinanza risultano essere accentuati sulla base della sorprendente disinvoltura con la quale la Società proponente, e soprattutto il Comune di Teramo, possano dichiarare in maniera contraddittoria molteplici gravi inesattezze, specie per ciò che attiene all'argomentazione delle distanze dal centro abitato, arrivando addirittura a voler negare l'esistenza del Centro abitato di Villa Pavone, uno storico quartiere di Teramo, nonché sull'entità dell'impatto emissivo dovuto al forte aumento del traffico veicolare, tentando di minimizzare il numero di mezzi coinvolti, e quindi i possibili effetti negativi, che peraltro andrebbe ad insistere su una viabilità del tutto inadatta ed insufficiente alle necessità operative di un impianto di simili dimensioni.

Richiamando interamente tutto quanto già espresso nel precedente documento delle "Osservazioni", si intende precisare ed integrare quanto segue:

1. Distanze fra l'impianto e il centro abitato

Su tale aspetto si noti come la Società proponente insista anche nelle controdeduzioni sulla correttezza di quanto proposto in tema di distanze dal centro abitato, attribuendosi in modo autoreferenziale la competenza di stabilire la conformità rispetto ai criteri localizzativi dettati dal PRGR Regione Abruzzo. I criteri localizzativi sono di fatto molto chiari e puntuali, mentre la Società proponente e il Comune di Teramo affrontano il problema della conformità con un approccio di tipo narrativo e decontestualizzato rispetto ai seguenti punti fermi:

a) La distanza va misurata dal perimetro dell'impianto.

La definizione di distanza fra due corpi è geometricamente universale, ed è "la distanza minima fra i due punti più vicini". E' una nozione da scuola primaria, che nello specifico sembra valere la pena ricordare. Come è ovvio, ciò significa che la misurazione va effettuata dal punto della recinzione più prossimo all'altro punto ricadente sul confine del centro abitato. La Società proponente, invece, utilizza punti della recinzione non coerenti con tale principio e, nella planimetria c.d. "Buffer", è chiaro di come la linea della distanza parta da un punto della recinzione arbitrario e fuorviante, scelto a vantaggio delle proprie tesi. A tale proposito non sembra superfluo ricordare l'opportuno richiamo ai "principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai

sensi della L. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci” contenuto nel giudizio VIA n. 4301 del 18/07/2024 a pagina 3, richiamo che rimane valido anche per tutte le altre argomentazioni che seguono;

b) La distanza va misurata dal confine del centro abitato, così come definito dal Comune ai sensi del D.L 285/92.

Si osserva che la definizione di centro abitato stabilita dal D.L. 285/92 (Codice della Strada) è *“insieme di edifici (raggruppamento continuo ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada)”*, per cui, dal momento che il Centro abitato di Villa Pavone comprende circa 50 edifici ad uso abitativo ed altrettanti edifici ad uso commerciale/artigianale, risulta alquanto stupefacente di come la Società proponente, che ne gestisce l’igiene urbana, possa negare l’esistenza del Centro abitato, ma ancora più eclatante è che la conferma a tale negazione avvenga per il tramite di una nota di “conferma delle controdeduzioni” inviata dagli Uffici tecnici del Comune di Teramo, ovvero gli stessi che hanno sicuramente disposto il posizionamento dei cartelli “quartiere Villa Pavone” sotto riprodotti. Villa Pavone, dunque, non solo è chiaramente un Centro abitato come definito ai sensi del Codice della Strada, ma è un quartiere del Comune di Teramo.



Appaiono del tutto fuorvianti le elucubrazioni interpretative di atti e/o planimetrie da parte del Comune di Teramo e della Società proponente, che tendono a negare in maniera strumentale l’evidenza dello stato dei luoghi. In particolare i Tecnici comunali, gli stessi che sicuramente in passato ne hanno disposto l’istallazione, dovrebbero chiarire il motivo per cui nel quartiere Villa Pavone - nella sola Via G. Di Vittorio - siano presenti a distanza di poche centinaia di metri ben 2 fermate dello scuolabus, oltre che numerosi cartelli di limite di velocità a 30 km/h, che è una prescrizione tipicamente presente proprio nei centri abitati.



Sempre in riferimento alla distanza da centri abitati, appare ancor più fuorviante quanto dichiarato dalla Società proponente: *“Quanto all’argomentazione legata ad un elaborato planimetrico decontestualizzato, attribuito all’Ufficio tecnico del Comune, oltre a quanto ampiamente trattato, si evidenzia come la porzione di territorio de qua, non è neppure censita dall’ISTAT come centro abitato.”* Si osserva **che l’elaborato planimetrico riportante l’esatta delimitazione del centro abitato eseguito a cura dell’UTC, è agli atti del Comune di Teramo, e deriva da un preciso obbligo a suo tempo imposto dall’art. 4 del D.L. 285/92 (Codice della Strada) e s.m.i., corredato di delibera di Giunta per l’approvazione, della quale è stata fatta richiesta di rilascio copia mediante accesso agli atti inoltrata in data 16/07/2024.** La planimetria proposta come immagine fotografica nel precedente documento di osservazioni al procedimento a firma dei sottoscritti, infatti, riporta in modo inequivocabile il titolo **“D.L. 285/92 DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI”**. Tale documento è dunque tutt’altro che decontestualizzato, ma piuttosto rende evidente di come il Comune di Teramo abbia già attivato in passato i propri uffici per adempiere alle previsioni del Codice della Strada, delimitando in maniera inequivocabile il quartiere Villa Pavone come facente parte del Centro abitato cittadino, ma nell’attuale contesto tenta goffamente di negare l’esistenza del documento stesso. A tale scopo si dichiara fin d’ora che qualunque tentativo di negare la produzione della documentazione richiesta tramite accesso agli atti sarà posta alla dovuta attenzione dei competenti organi presso tutte le opportune sedi previste dalla normativa vigente.

c) Sentenza del Consiglio di Stato


Seppur inconferente, ove si volesse prendere in considerazione la sentenza del CdS citata dalla Società proponente nelle controdeduzioni per sostenere che il Centro Abitato debba essere

individuato “avendo riguardo alla situazione di fatto [...] caso per caso”, è evidente di come l’insediamento residenziale del quartiere Villa Pavone sia, in base alla situazione “di fatto”, un vero e proprio centro abitato. Lo stato di fatto, come dimostrato nei precedenti capoversi, **chiarisce inequivocabilmente la non conformità localizzativa dell’impianto proposto.**

d) Nota di conferma alle controdeduzioni prodotta dal Comune di Teramo

Sullo stesso tema delle distanze e dell’inesistenza di un Centro abitato denominato “quartiere Villa Pavone”, essendo la definizione di distanza geometricamente universale, qualora i Tecnici del Comune di Teramo, ove intendano disapplicare questo assunto confermando la correttezza della citata planimetria denominata “01 – VA – Allegato 1 SFTEGR.ITR.006_A – BUFFER 500 m”, se ne assumerebbero la propria responsabilità in ogni opportuna sede. In tale planimetria, infatti, è oggettivo rilevare che la distanza venga calcolata a partire da un punto arbitrario della recinzione individuato nei pressi del sistema di biofiltrazione e non da quello più vicino allo “spigolo delle abitazioni della zonizzazione B13 (cit.)” (che ricordiamo è definita nelle NTA del PRG come “ZONE B URBANIZZATE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE”).

Sempre la nota comunale nega l’esistenza del centro abitato con fuorvianti affermazioni circa l’assenza di attività quali farmacie, uffici pubblici, etc. ovvero “luoghi che per loro natura costituiscono il presupposto di una forma di aggregazione.” Ebbene, pur sottolineando di come il PRGR indichi come vincolo la “Tutela della popolazione – Distanza da centri e nuclei abitati”, facendo quindi riferimento anche ad un possibile meno ampio e popoloso “nucleo abitato” rispetto ai centri abitati così come definiti dal Codice della Strada, va comunque precisato che in nessun caso sia previsto che in tali insediamenti abitativi debbano insistere spazi di “aggregazione” nelle forme indicate dal Comune. Nonostante ciò, nella realtà, è presente proprio a Villa Pavone addirittura una palestra di proprietà comunale (*vedasi foto sotto*) - che non a caso porta proprio il nome di “Palestra Comunale Villa Pavone” (!), una ex scuola sede del Comitato di quartiere (*vedasi foto sotto*), oltre a vari bar, negozi di ogni genere, la sede di una cooperativa sociale che si occupa di welfare territoriale, nonché di campi da padel, una scuola di danza e almeno una palestra privata, nonché supermercati, due case funerarie, oltre al cimitero, e molti altri luoghi di interesse e aggregazione frequentati ogni giorno dai cittadini sia residenti che non residenti a Villa Pavone, compreso numerose attività artigianali.



Va infine notato di come sia la stessa Società proponente, nello studio preliminare sulle emissioni odorigene, a individuare come ricettori R_2 e R_3 il “Centro abitato di Villa Pavone”, come da immagine e tabella riportate nella relazione istruttoria allegata al giudizio 4301 del 18.07.2024 del CCR-VIA

Tabella 8 – Risultati impatto odorigeno sui ricettori (solo impianto)

RECETTORI	Concentrazioni di odori [U.O./mc]	
R_1 - Canile Carapollo	1,0	
R_2 - Centro abitato	0,4	
R_3 - Centro abitato	0,74	
R_4 - Azienda casearia	0,68	
R_5 - Cianetti Comunicazione	0,55	
R_6 - Case sparse	0,86	
R_7 - Centro abitato	0,55	
R_8 - Case sparse di carattere rurale	7,5	

2. Distanza da laghi

Sempre richiamando integralmente quanto già proposto nel precedente documento di osservazione al procedimento di V.A., **nello specifico si osserva che né la natura privata dell’invaso, e né la differente altimetria rispetto al sito dell’impianto costituiscono elementi prevalenti sul criterio localizzativo costituito dalla distanza tra le due entità.**

Del tutto irrilevante è, infine, quanto dichiarato dalla Società proponente: “Si segnala (a puro titolo di informazione), un'analogia situazione esistente c/o fra il cd. "Lago Paradise", ubicato nel Comune di Mosciano S. Angelo (TE), nelle adiacenze dell'autostrada A14. Anche in questo caso si tratta di un vaso di proprietà privata dedicato alla pesca sportiva e nelle cui adiacenze sono sorti diversi agglomerati produttivi e, non distante da esso, è stato realizzato il menzionato impianto di digestione anaerobica del gruppo Belenergia Spa-Ctip Blu srl.” A tale scopo si osserva che la dichiarazione è del tutto fuori luogo, in quanto il Lago Paradise ove si pratica la pesca sportiva è **distante circa 1,6 km** dall'impianto CTIP BLU Srl, oltre il tracciato dell'autostrada A14, e quindi a distanza del tutto rispettosa delle normative vigenti. Per tanto tale fattispecie, non è e non può rappresentare alcun precedente legittimante alla realizzazione di impianti di trattamento e recupero rifiuti al disotto delle distanze previste dalla normativa vigente in tema di criteri localizzativi.

3. Incremento del traffico veicolare

Per quanto concerne l'aggravio dell'impatto veicolare sulla viabilità, la Società proponente dichiara: “Considerata la portata tipica di un semirimorchio, per le frazioni organiche, si ipotizza un flusso di 3,7 automezzi di tale portata al giorno, ovvero ca. 1.167 automezzi/anno. Inoltre, non si considera il fatto che parte di detto traffico di automezzi viene sottratto da quello già esistente legato al finitimo Centro di Trasferenza. Ulteriore aspetto questo, che valorizza la localizzazione scelta.” **Si osserva che viene assunta una portata media degli automezzi adibiti alla raccolta della frazione umida di 25,9 ton, che rappresenta la portata di mezzi**

di grandi dimensioni, ma essendo la raccolta nei centri abitati per la maggior parte eseguita da automezzi di piccola taglia, tale affermazione non corrisponde alla realtà effettiva, per cui il reale impatto veicolare dovrebbe essere calcolato in base ad una media ponderata tenendo conto della differente tipologia degli automezzi utilizzati.

Entrando nel dettaglio, le sole tonnellate di organico su 310 gg di conferimento sono 96/giorno. Per conferire tale quantità, come detto la Società proponente dichiara che i viaggi/giorno verso l'impianto saranno in numero di 3,7. Ciò implica, per mera divisione, che ciascun mezzo avrà una portata di circa 26 ton, reputando di dover *“sorvolare sulla inverosimile ipotesi di utilizzo di automezzi compattatori per il trasporto della frazione umida”*. Talmente inverosimile, aggiunge chi scrive, che invece **oggi tale modalità rappresenta lo standard e la realtà di quello che avviene nella filiera della raccolta ed il trasporto nella provincia di Teramo**; una “svista” talmente grossolana da parte della Società proponente, che desta ulteriore preoccupazione negli abitanti delle zone interessate dai passaggi, in quanto sembra ignorare, addirittura, i contorni più generali ed elementari del contesto operativo in cui si inserisce la proposta di progetto.

Sostenere che non vi è il conferimento diretto da parte dei compattatori addetti alla raccolta, significherebbe che i vari gestori del servizio per conto dei comuni teramani dovrebbero organizzare dei trasbordi o passare per degli impianti di trasferimento posti fuori regione (non essendoci impianti in zona), annullando ogni vantaggio di tipo economico, ambientale e organizzativo, oltre che tradire il tanto sbandierato principio di prossimità. La filiera immaginata dalla Società proponente, nei fatti, non prende quindi atto di quella che invece è la realtà: la raccolta avviene tramite l'utilizzo di compattatori medio piccoli (portata media 2,8 ton), che dai luoghi di raccolta si dirigono direttamente al conferimento di prossimità. Solo in alcuni casi, invece, è possibile contare su vasche-bilico ribaltabili a 5 assi con portate che si aggirano attorno alle 25-28 tonnellate.

Pertanto, considerando n. 2 vasche bilico da 28/ton cadauna al giorno (per un totale di 56 ton) le restanti 40 tonnellate saranno conferite con compattatori medio-piccoli con portata di 2,8 ton, il che conterebbe un numero di mezzi pari a 14,2 (40 ton/2,8). Questo conferma che, ogni giorno, nella migliore delle ipotesi, i mezzi che percorrerebbero la viabilità locale per conferire i rifiuti all'impianto in progetto, sarebbero 16,2/giorno (2 bilici + 14,2 compattatori), **il che conferma come il n. totale di mezzi che impegneranno la già inadeguata viabilità locale è di 5.022 unità.**

A questo numero vanno aggiunti i mezzi che dovranno conferire ulteriori 5.000 ton di rifiuto organico verde. Pur tenendo conto in via conservativa di una portata media per ciascun mezzo di 2,8 ton, seguendo lo stesso criterio di calcolo (5.000/2,8), devono essere conteggiati ulteriori 1.785 mezzi intransito sulla viabilità locale, **per un numero complessivo di 6.877 viaggi per il conferimento sia del rifiuto EER 20 01 08 che EER 20 02 01.**

4. Demanio fluviale

La Società proponente dichiara che *“I relativi aspetti progettuali, inoltre, sono già oggetto di un parere tecnico favorevole del competente servizio Genio Civile DPE014, protocollo n. 0270035/24”*; a tale scopo **si osserva che il Servizio Genio Civile non ha competenze riguardo il rispetto dei criteri localizzativi stabiliti dalle normative ambientali, per cui tale parere tecnico non ha rilevanza in merito alla procedura di compatibilità ambientale in esame.**

5. Zone Boschive

La Società proponente dichiara: *“La L.R. 58/2023 “Nuova legge urbanistica sul governo del territorio”, dispone al comma 8 dell’art. 98: “Le limitazioni stabilite ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche, di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico e di impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili”; si osserva che nelle suddette tipologie di opere non sono espressamente ricompresi gli impianti di trattamento e recupero rifiuti;*

6. Stabilità della base del versante calanchivo.

Per quanto riguarda la necessità di intervenire con operazioni di movimento terra nelle aree poste alla base dei calanchi sul lato sud/est, si conferma l’elevata pericolosità di tale previsione progettuale già dichiarata nel documento “Osservazioni”. Tale affermazione è supportata anche da quanto dichiarato nella “Relazione Agronomica di Risposta alla Richiesta di Integrazioni della Regione Abruzzo Dipartimento Territorio – Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali prot. n. 201384/24 del 16/05/2024, a firma del dott. Agr. Piero Pieri del maggio 2024, che a pag. 3 cita: **“Si intende specificare, inoltre, che sempre detta porzione più nord-orientale dell’area considerata è posta ai piedi di un tipico calanco. Data la morfologia e l’orografia della zona che vede la massiccia presenza di terreni fortemente argillosi, in effetti, i suddetti solchi di tipo calanchivo prodotti dall’erosione delle acque meteoriche che creano ampie zone lungo le linee di erosione quasi completamente sprovviste di copertura vegetale rappresentano uno degli elementi caratterizzanti il comprensorio che include anche la superficie considerata.”** Ancora, a **Pag. 5 della stessa relazione agronomica:** **“Come risulta evidente anche dalle immagini riportate nella allegata documentazione fotografica, quindi, la porzione più nord-orientale dell’area di progetto si trova proprio alla base di tali formazioni erosive denominate calanchi”**. In effetti le foto, in particolare n. 1-5-6-9, dimostrano la incongruità di quanto dichiarato nelle controdeduzioni a pag. 8 di 10 **“il layout del capannone è accuratamente individuato in corrispondenza dell’area pianeggiante”**; a tale scopo **si osserva la conseguente necessità da parte della Società proponente di rendere tali aree effettivamente piane attraverso una consistente movimentazione del terreno posto alla base dei calanchi presenti, con conseguente negativa influenza sulla stabilità dell’intero versante, peraltro già evidenziato nel Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo come “a rischio alto” (campitura rossa) .**

7. Pericolosità da incendi.

Si fa presente che in data 01/08/2024 il sito di intervento è stato direttamente interessato da un vasto incendio di circa 30 ettari che ha lambito l’edificio dell’ex inceneritore e del sito operativo della Te.am. Spa, rendendo necessario l’intervento di due elicotteri e un Canadair per lo spegnimento, con evacuazione di diverse abitazioni limitrofe; da informazioni apprese dalla stampa locale tale circostanza, a causa della folta vegetazione presente, si è ripetutamente verificata nel corso degli ultimi anni (ultimo episodio datato estate 2022), come peraltro confermato dalla stessa Società proponente all’interno della documentazione progettuale, nella quale dichiara che **“il sito d’intervento ricade nella zona “ID 4276 Anno 2012 - Località C. da Carapallo - Incendio del 09/07/2012” e nella zona “ID 4808 Anno 2017 - Località Mass. Cerulli - Incendio del 06/08/2017” delle Aree Percorse dal Fuoco per il Comune di Teramo”**; nel richiamare l’articolo 10 della Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21

ai sensi del D. Lgs. 105/15 e ss.mm.ii, nonché in considerazione della vicinanza del sito di intervento con il centro abitato di Villa Pavone, che in linea d'aria dista circa 250 metri, e con la ancor più vicina superstrada Teramo-Mare, distante circa 200 metri, si ritiene che tale aspetto di rischio sia non secondario rispetto a quello rappresentato da possibili inondazioni per la vicinanza del Fiume Tordino (circa 30 metri) e di possibili movimenti franosi per la presenza del calanco (direttamente confinante con l'area sud- est di impianto), per cui si auspica da parte degli Enti preposti un'attenta valutazione circa l'opportunità di posizionare un impianto di simili caratteristiche di pericolosità nel sito prescelto dalla Società proponente.

In conseguenza delle osservazioni di cui sopra, e viste le numerose e rilevanti criticità osservate, si auspica quanto espresso dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio nella nota del 31/05/2024, in riferimento all'invito alla Società proponente *"a verificare ogni possibile alternativa edificatoria..."*, e quindi a valutare una diversa ubicazione dell'impianto in oggetto, anche in considerazione della possibilità di acquisire diversi siti industriali dismessi gestiti dall'ARAP Regionale presso la zona dedicata alle attività produttive di S. Nicolò-S. Atto o zone limitrofe.

Teramo, 06 Agosto 2024

Firme



I sottoscritti firmatari chiedono di poter partecipare alle prossime sedute del CCR-VIA mediante comunicazione alla mail dangelogalloconte@libero.it oppure mauroscacchia@virgilio.it.